



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio, alle ore 18.30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandonà dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALTRANO E LA SOCIETA' "COCCOLANDIA" S.N.C. PER IL SERVIZIO DI MICRONIDO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.



COMUNE DI CALTRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043
e-mail anagrafe@comune.caltrano.vi.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALTRANO E LA SOCIETA' "COCCOLANDIA" S.N.C. PER IL SERVIZIO DI MICRONIDO.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Caltrano non essendo in grado di assumere direttamente l'onere della gestione di un servizio che si occupi della prima infanzia ha ritenuto riconoscere il giusto sostegno ad un servizio privato, esistente in Caltrano, nella fattispecie la società "COCCOLANDIA", con sede a Caltrano in Via Torino n. 10;
- il sostegno da parte dell'amministrazione comunale si ritiene possa essere un elemento per scongiurare il pericolo di far venire meno tale servizio così importante in quanto consente di trovare una soluzione al problema delle famiglie di Caltrano di conciliare lavoro e custodire i figli;
- allo scopo il consiglio comunale con delibera 11 del 18/03/2009 ha approvato uno schema di convenzione con tale società al fine di tutelare la possibilità della collettività Caltranese di poter usufruire in loco di un servizio adatto ai bambini;

Dato atto che:

a) riguardo alla normativa nazionale e regionale in materia di "assistenza sociale"

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha disciplinato all'art. 6 le funzioni dei comuni prevedendo che: "I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini";
 - il D.P.R. n. 616/1977 disciplina il trasferimento ai comuni dei servizi relativi alla pubblica assistenza e beneficenza, prevedendo all'art. 25, comma 4, che: "Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse";
 - le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e funzioni;
 - le forme associative tra Enti vicini con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso;
- il servizio sociale assume un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato;

b) riguardo alla normativa nazionale in materia di "funzioni associate"

- l'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e ss. mm. ed ii. prevede testualmente che: "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane (...) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).";
- l'art. 14, comma 27, lett. e) del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e ss.mm. ed ii., prevede tra le funzioni fondamentali dei Comuni le "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";
- l'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e ss.mm. ed ii. prevede altresì che: "Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica";

c) riguardo alla normativa regionale in materia di funzioni associate e di Unioni montane

- la Legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012 ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali prevedendo all'art. 2, comma 1, che: "I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono obbligati ad esercitare in forma associata tutte le funzioni e i servizi pubblici loro spettanti in base alla legislazione vigente, secondo la disciplina prevista dall'articolo 16, commi da 1 a 18, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 e dalla presente legge" e al successivo comma 2 che: "Sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti ovvero i comuni con popolazione superiore a 1.000 e inferiore a 3.000 abitanti qualora compresi nell'area omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).";
- l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 40/2012 prevede che "L'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali"; i Comuni appartenenti ad un'unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 40/2012 prevede che il territorio delle unioni montane è individuato sulla base delle zone omogenee di cui all'art. 2 della L.R. 03.07.1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane" e successive modificazioni; queste zone omogenee costituiscono dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni o dei servizi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse;
- l'ambito ottimale per la gestione delle funzioni e servizi comunali è stato definito con la D.G.R. n. 771 del 21/05/2013, integrata per quanto riguarda il territorio di interesse con la D.G.R. n. 2274 del 27/11/2014, che individua l'area dell'odierna Unione Montana "Astico" originata dalla divisione dell'originaria Comunità Montana "dall' Astico al Brenta";

Vista la delibera di consiglio comunale n. 21 in data 20.07.2015 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Montana Astico della funzione relativa ai servizi sociali" con la quale si è stabilito il conferimento all'Unione Montana "Astico" della funzione fondamentale di "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", come prevista dall'art. 14, comma 27, lett. g) del D. L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e ss. mm. ed ii.;

Preso atto della scadenza in data 1.04.2015 della Convenzione sottoscritta con la società "COCCOLANDIA" nell'anno 2009;

Vista l'istanza della società COCCOLANDIA s.n.c di Dalla Riva Michela e Marchetti Linda, pervenuta il 22.07.2015, prot. n. 3105, con la quale è richiesto il rinnovo della convenzione stipulata con il Comune di Caltrano il 16.04.2009 per la gestione del servizio di micronido autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto;

Ritenuto di approvare un nuovo accordo con la società COCCOLANDIA s.n.c. per la valenza positiva di tale servizio per la collettività Caltranese, modificando, in particolare, la norma sui rapporti finanziari in considerazione della delega della funzione dei "servizi sociali" alla Unione montana Astico;

Visto lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione sub A);

Dato atto che nei documenti fondamentali del Comune, cioè Bilancio di previsione 2015, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2015/2017, approvati con deliberazione di C.C. n. 20 del 20.07.2015, sono state previste le risorse per sostenere economicamente il servizio "micronido";

Precisato che l'argomento in oggetto attiene alla approvazione di una convenzione con soggetto privato e, pertanto, non rientra tra le materie tassative assegnate alla competenza del Consiglio comunale;

Accertata la competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 e s. m. ed i. di seguito riportato:

1. omissis....

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. omissis.....;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
- la Legge n. 328/2000 e s. m. ed i.;
- la L.R. n. 22/2002;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i.;
- lo Statuto comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. **di approvare** lo schema di convenzione con la società "COCCOLANDIA" s.n.c. con sede a Caltrano in Via Torino n. 10 che gestisce il servizio sociale "micronido" nel testo formato da n. 10 articoli, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **di precisare** che i rapporti finanziari tra il Comune di Caltrano e la società COCCOLANDIA s.n.c. sono disciplinati dall'art.5 dello schema di Convenzione allegato e di seguito riportato:

"Articolo 5 - Intervento Economico Comunale

1. *Il Comune valuta se sussistono i presupposti per l'erogazione di un contributo annuale alla Società.*
2. *La misura dell'eventuale contributo è determinata, di anno in anno, dalla Giunta Comunale sulla base delle spese di gestione del servizio e tenendo conto di eventuali contributi percepiti dalla Società da altri enti o soggetti.*
3. *Su richiesta del Comune, la Società è tenuta a presentare tutta la documentazione inerente le entrate e le spese della struttura;*
4. *A fronte del contributo concesso dal Comune, la società s' impegna ad avviare progetti volti a migliorare la qualità del servizio fornito agli utenti;*
5. *Inoltre il Comune valuta le domande di contributo presentate dalle famiglie residenti a Caltrano riconoscendo una agevolazione tariffaria nel rispetto dei regolamenti comunali.*

3. **di dare atto che:**

- l'Unione Montana "Astico" subentrerà al Comune di Caltrano nel rapporto contrattuale in oggetto, con la piena operatività della stessa;

4. **di comunicare** il presente provvedimento alla società COCCOLANDIA s.n.c..

5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

IL PROPONENTE

f.to Il Sindaco

PARERI Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali F.to Dal Santo Moreno _____	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco _____
Caltrano, 27.07.2015	Caltrano, 27.07.2015
Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti Art. 59, comma 2 dello Statuto Comunale Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Il Segretario Comunale Tedeschi Dott.ssa Caterina Caltrano	

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALTRANO E LA SOCIETA' "COCCOLANDIA" S.N.C.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaquindici (2015) addì _____ del mese di, in Caltrano (VI), nella residenza municipale tra:

- il Comune di Caltrano (VI) con sede legale in piazza Dante n. 8 – C.F. – partita IVA 00541820247 _____, qui rappresentato dal Responsabile del servizio sig. Dal Santo Moreno, Responsabile del Settore Affari Generali, nato a Caltrano il 21.03.1956, ai sensi e per gli effetti decreto del Sindaco n. _____ del _____ 2014,

E

- la Società Cocolandia s.n.c.- partita IVA 03186930248 – con sede a Caltrano in Via Torino n. 10, che interviene nel presente atto a mezzo della sig. ra Dalla Riva Michela, nata a Thiene il 31.01.1974, la quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Società Cocolandia,

Premesso che:

- la vigente normativa nazionale e regionale attribuisce alle Amministrazioni comunali competenze specifiche per la protezione e la tutela dell'infanzia e affida alle medesime funzioni di promozione della salute e del benessere dei minori e delle loro famiglie;
- il Comune ha da sempre dedicato particolare attenzione alle tematiche riguardanti le famiglie residenti e, in particolare, i problemi che le stesse devono affrontare per crescere ed educare i figli;
- il Comune non è in grado di assumere direttamente l'onere della gestione di un servizio che si occupi di prima infanzia - micronido e, pertanto, intende riconoscere il giusto sostegno ad un servizio privato già esistente e gestito dalla Società Cocolandia s.n.c., la cui presenza nel territorio comunale ha consentito alle famiglie di trovare una soluzione al problema di conciliare lavoro e sistemazione dei figli in una struttura idonea e vicina ai luoghi di residenza;
- nonostante le ultime manovre finanziarie abbiano incrementato in misura assai elevata il contributo degli enti locali per il risanamento della finanza pubblica con contenimento dell'intera spesa corrente, il Comune intende verificare annualmente la possibilità di erogare un sostegno economico per il funzionamento del servizio operante nel territorio comunale;
- con deliberazione di Giunta comunale n.....del...2015 è stato approvato il presente schema di Convenzione per disciplinare in modo formale rapporti ed impegni tra le parti, al fine di assicurare il servizio sociale alle famiglie per il raggiungimento degli obiettivi sopra accennati;

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Gestione del Servizio

1. La Società gestisce in piena autonomia il servizio in conformità alle modalità operative indicate nel regolamento, depositato presso il Comune, che qui s'intende richiamato integralmente, nel rispetto delle normative regionali in materia di attività per la prima infanzia, con materiali, personale ed attrezzature proprie.

2. La Società garantisce l'apertura del micronido per 5 giorni la settimana, con orario minimo giornaliero di n. 9 ore, fatta salva l'interruzione per festività fissate nel calendario annuale e/o per eventi straordinari.
3. L'apertura del servizio è garantita da 1° settembre al 31 luglio; nel mese di agosto il servizio è reso solamente su richiesta della famiglia interessata.

Articolo 3 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, con facoltà di recesso, attribuita a ciascuna delle parti, previo preavviso da comunicare almeno sei mesi prima, esercitabile dopo il secondo anno.

Articolo 4 - Capienza Ammissione e Rette Frequenza

1. La capacità ricettiva massima deve essere conforme agli standard qualitativi previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e successive modificazioni.
2. La Società provvede direttamente all'emissione della fatture ed alla riscossione delle rette.

Articolo 5 - Intervento Economico Comunale

1. Il Comune valuta se sussistono i presupposti per l'erogazione di un contributo annuale alla Società.
2. La misura dell'eventuale contributo è determinata, di anno in anno, dalla Giunta Comunale sulla base delle spese di gestione del servizio e tenendo conto di eventuali contributi percepiti dalla Società da altri enti o soggetti.
3. Su richiesta del Comune, la Società è tenuta a presentare tutta la documentazione inerente le entrate e le spese della struttura;
4. A fronte del contributo concesso dal Comune, la società s' impegna ad avviare progetti volti a migliorare la qualità del servizio fornito agli utenti.
5. Inoltre il Comune valuta le domande di contributo presentate dalle famiglie residenti a Caltrano riconoscendo una agevolazione tariffaria nel rispetto dei regolamenti comunali.

Articolo 6 – Progetto Psicopedagogico

1. La Società elabora un progetto psicopedagogico e lo deposita in Comune al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, idoneo a dimostrare la gestione qualificata del servizio "micronido Cocolandia".
2. Il servizio, infatti, è un valido sostegno alle famiglie in quanto offre una struttura interamente dedicata alla fascia d'età intesa come "nido" e un rapporto educativo quasi 1/1.
3. Data la caratteristica di realtà piccola ma qualitativamente professionale, i bambini sono seguiti in tutto il loro sviluppo (motorio, cognitivo, linguistico, eccetera) con attività varie adatte all'età, anche attraverso un' educazione alimentare resa possibile dalla mensa interna e da una attenzione particolare alle normative sulla sicurezza e l'igiene.

Articolo 7 - Gestione del personale educativo ed ausiliario

1. La Società:
 - a) garantisce l'assunzione di personale qualificato e rispondente ai requisiti regionali per quanto concerne professionalità, titolo di studio e ruolo, impegnandosi per la formazione continua nel rispetto dei parametri educatori-bambini;
 - b) assicura lo svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza, l'igiene e la prevenzione infortuni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Articolo 8 - Assistenza e Vigilanza

1. Il rispetto normativo in materia sanitaria, d'igiene ed alimentazione è garantito dalla vigilanza dell'U.L.S.S n. 4 Alto Vicentino, mentre quello di rispetto degli standard regionali dagli organi competenti.

Articolo 9 - Spese di contratto

1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.
2. La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 10, parte seconda, della tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Articolo 10 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Caltrano

Coccolandia s.n.c

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dal Santo Moreno

Il Rappresentante Legale
Dalla Riva Michela

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ In data 27.07.2015, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 03.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 10.09.2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 10.09.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 10.09.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina